



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Roma, 29 APR. 2015

Alle Organizzazioni di categoria e professionali
operanti nel settore vitivinicolo
LORO SEDI

Alle Regioni e Province Autonome
Assessorato Agricoltura e Foreste
LORO SEDI

Al Presidente ed ai componenti del Comitato
Nazionale Vini DOP e IGP
LORO SEDI

Al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della
tutela della qualità e repressione frodi dei
prodotti agro-alimentari
SEDE

Al Dipartimento delle politiche comunitarie e
internazionali
SEDE

e, p.c.: Al Gabinetto del Ministro
SEDE

Alla Segreteria Tecnica del Ministro
SEDE

OGGETTO: Nota ministeriale n. 93871 del 31 dicembre 2014, concernente chiarimenti per assicurare il corretto uso in etichettatura e presentazione dei vini DOP e IGP italiani del nome geografico più ampio (Regione o Provincia) in cui ricade la zona di produzione di un determinato vino DOP o IGP. **Chiarimenti integrativi in merito ad analoghe possibilità d'uso, anche nei riguardi di altri nomi geografici/amministrativi.**

Con la nota di questa Direzione n. 93871 del 31 dicembre 2014 sono stati forniti agli Enti ed agli operatori del settore vitivinicolo dei chiarimenti per il corretto uso nell'etichettatura e presentazione di vini DOP e IGP del nome geografico più ampio (Regione o Provincia) in cui ricade la zona di produzione di un determinato vino DOP o IGP, nei casi in cui detto nome geografico/amministrativo più ampio, anche qualora non espressamente contemplato dagli specifici

disciplinari, venga utilizzato per indicare la collocazione territoriale delle relative aziende vitivinicole, in conformità alla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di protezione delle DOP e IGP e di etichettatura.

A seguito della divulgazione della citata nota ministeriale sono pervenute da parte di talune Organizzazioni di categoria vitivinicole delle istanze intese ad ottenere chiarimenti in merito all'uso dei nomi geografici più ampi di cui trattasi per particolari casi non illustrati nella predetta nota, nonché per l'uso di altri nomi geografici/amministrativi più piccoli o di altri nomi geografici riferiti ad elementi fisici del territorio (nomi di fiumi, laghi, monti, ecc.), alle medesime condizioni e finalità descrittive indicate nella stessa nota ministeriale.

Al riguardo, fatte salve le indicazioni e le condizioni illustrate nella richiamata nota ministeriale, in particolare quelle di cui al punto 2.2, al punto 3 ed al punto 4, connesse al rispetto del quadro normativo dell'Unione europea e nazionale in materia di protezione delle DOP/IGP e di etichettatura e presentazione, in ordine a specifici casi, si forniscono i seguenti chiarimenti integrativi alla stessa nota ministeriale:

1. Utilizzo del nome geografico più ampio (Regione o Provincia) e di altri nomi geografici/amministrativi nell'ambito dell'indirizzo dell'imbottigliatore, del produttore, del venditore o dell'importatore.

Si ritiene che la definizione di "indirizzo", così come prevista in maniera specifica per l'etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli dall'articolo 56, par. 1, lettera f) del Reg. CE n. 607/2009: "*il nome del comune e dello Stato membro o del paese terzo in cui è situata la sede sociale dell'imbottigliatore, del produttore, ecc...*", sia da intendere come indicazione obbligatoria minimale, nel cui ambito possono essere aggiunti altri elementi descrittivi veritieri riferiti all'indirizzo, quali la via e il numero civico, la località, la frazione, la Provincia e la Regione.

Pertanto si ritiene possibile l'uso dei nomi geografici in questione nell'ambito dell'indirizzo dell'imbottigliatore/produttore, alle analoghe condizioni illustrate al punto 2.2. della richiamata nota ministeriale.

2. Indicazione di altri nomi geografici riferiti ad elementi fisici territoriali (nomi di fiumi, laghi, monti, ecc.) riservati o meno ad altre DOP o IGP .

Si ritiene possibile l'uso dei nomi geografici in questione, limitatamente alle finalità ed alle analoghe condizioni illustrate ai punti 2.2. e 3. della citata nota ministeriale del 31 dicembre 2014.

3. Uso del nome di una unità geografica/amministrativa più piccola (Provincia o Comune), riservata o meno ad altra DOP o IGP, ricadente nel territorio di altra DOP o IGP riferita ad un territorio di ambito interregionale o interprovinciale o intercomunale.

Si ritiene possibile l'uso del nome dell'unità geografica/amministrativa in questione, limitatamente alle finalità ed alle analoghe condizioni illustrate ai punti 2.2. e 3. della richiamata nota ministeriale del 31 dicembre 2014.

Pertanto, l'uso del nome di tale unità geografica/amministrativa può essere ammesso ai soli fini descrittivi, per chiarire nei confronti del consumatore la collocazione territoriale (provinciale o comunale) dell'azienda vitivinicola del relativo vino DOP o IGP (la cui zona di produzione è di ambito territoriale/amministrativo superiore), alle condizioni di etichettatura e presentazione illustrate ai punti 2.2. e 3. della citata nota ministeriale del 31 dicembre 2014, in particolare facendo precedere lo stesso nome geografico più piccolo dall'entità amministrativa "*Provincia di ...*" o "*Comune di*".

IL DIRETTORE GENERALE
Emilio Gatto

